DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 259/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1523]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ([1]) è stato integrato nell'accordo SEE con la decisione n. 152/2012 del 26 luglio 2012 ([2]).

(2) Venticinque Stati membri (di seguito "Stati membri partecipanti") e la Commissione europea, a nome dell'Unione europea, hanno aderito all'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione mediante appalto di piattaforme d'asta comuni ([3]) e tutti gli Stati membri (di seguito "Stati membri") e la Commissione europea, a nome dell'Unione europea, hanno aderito all'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione di un sorvegliante d'asta ([4]) (di seguito "gli accordi di aggiudicazione congiunta").

(3) L'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ([5]) prevede la possibilità di ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o con i paesi candidati dell'Unione se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.

(4) A tale riguardo, gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE hanno deciso di svolgere una procedura di aggiudicazione congiunta, con la Commissione e gli Stati membri partecipanti, per la designazione di una o più piattaforme d'asta di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, e con la Commissione e gli Stati membri, per la designazione di un sorvegliante d'asta di cui all'articolo 24 di detto regolamento, a seguito di una procedura di aggiudicazione congiunta ai sensi dell'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito ([6]).

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE.

(7) L'adesione degli Stati EFTA alle procedure di aggiudicazione congiunte sarà basata sulla loro adesione agli accordi di aggiudicazione congiunta. Conformemente alle disposizioni degli accordi di aggiudicazione congiunta che consentono agli Stati EFTA di aderire all'azione comune, la Commissione è autorizzata a firmare, a nome di ciascuno Stato membro, un accordo con gli Stati EFTA in base al quale detti Stati aderiscono agli accordi di aggiudicazione congiunta,

([1]) GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.
([2]) GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.
([3]) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_cap_en.pdf
([4]) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_am_en.pdf
([5]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
([6]) GU L 269 del 19.10.2017, pag. 13.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 21ala (Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

   "- **32017 R 1902**: Regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione, del 18 ottobre 2017 (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 13)."

2. Il testo del punto 21ala (Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

   "a) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, la prima frase dell'articolo 22, paragrafo 7, è modificata come segue:

   "Gli Stati EFTA comunicano l'identità e l'indirizzo del o dei sorveglianti d'asta all'Autorità di vigilanza EFTA, che trasmetterà le informazioni alla Commissione.";

   b) all'articolo 24, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:

   "Fatta salva la conclusione da parte degli Stati EFTA e della Commissione, per proprio conto e per conto degli Stati membri, di un accordo in base al quale gli Stati EFTA aderiscono all'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione di un sorvegliante d'asta, gli Stati EFTA partecipano all'azione comune conformemente al presente articolo.";

   c) all'articolo 26, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

   "Fatta salva la conclusione da parte degli Stati EFTA e della Commissione, per proprio conto e per conto degli Stati membri partecipanti, di un accordo in base al quale gli Stati EFTA aderiscono all'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione mediante appalto di piattaforme d'asta comuni, gli Stati EFTA partecipano all'azione comune conformemente al presente articolo.";

   d) gli articoli da 30 a 32 non si applicano agli Stati EFTA;

   e) all'articolo 52, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

   "Le spese del sorvegliante d'asta riguardanti la piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, sono ripartite tra gli Stati membri partecipanti all'azione comune e gli Stati EFTA in ragione delle loro percentuali sul volume totale di quote messe all'asta nella piattaforma stessa" ".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/1902 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI